

# Controllo del rischio fiscale, vantaggi ridotti per le Pmi

*Il taglio delle sanzioni a un terzo è condizionato a un interpello a pagamento*

*Per chi non ha i requisiti per la cooperative compliance meno dialogo con gli uffici*

Pagina a cura di Dario Deotto Luigi Lovecchio

Adempimento collaborativo a rischio per le Pmi. Come è stato osservato (si veda l'articolo di Giancarlo Attolini sul Sole 24 Ore del 30 dicembre «Sostenibilità per le Pmi dettata da banche e filiera»), le piccole e medie imprese subiranno a breve molteplici richieste da banche, dai clienti e dal mercato in relazione al tema della sostenibilità. E questo sotto tutti i profili: ambientali, sociali e di governance. In questo contesto, la rilevazione, misurazione, controllo e gestione del rischio fiscale (Tax control framework, in sigla Tcf) – che rientra a pieno titolo nell'alveo della stessa sostenibilità – avrebbe potuto rappresentare una sorta di “traino” per promuovere la sensibilità da parte delle stesse Pmi verso il tema della sostenibilità, così come per quello degli adeguati assetti organizzativi, in molti casi completamente ignorato. Il Tcf, infatti, si inserisce all'interno del sistema della governance aziendale.

Invece, i vantaggi previsti dal decreto legislativo 221/2023 relativo all'adempimento collaborativo per i soggetti che non rientrano nella cooperative compliance, ma che possono adottare in via facoltativa il Tcf, appaiono modesti a fronte di oneri significativi. Le nuove norme entreranno in vigore il 18 gennaio. Questa rischia però di essere un'occasione mancata, perché la buona governance del rischio fiscale è un tema sempre più rilevante per le imprese che vogliono mostrarsi sostenibili e attrattive verso il sistema bancario, il mercato, gli investitori, i lavoratori e così via.

Inoltre, una maggiore consapevolezza e sensibilità delle imprese verso la tax compliance – le aziende, in sostanza, con il Tcf si “autoaccertano” – migliorerebbe anche il logoro rapporto tra fisco e contribuenti. Invece, come si diceva, i vantaggi per chi adotta volontariamente il Tcf sono limitati.

Infatti, attraverso l'opzione prevista dal nuovo articolo 7-bis del Dlgs 128/2015, per i soggetti che non possiedono i requisiti per accedere al regime di adempimento collaborativo, le sanzioni amministrative vengono ridotte a un terzo (e non potranno essere applicate in misura superiore al minimo edittale) per le violazioni relative ai rischi di natura fiscale comunicati preventivamente attraverso (il solo) interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o di altre scadenze.

L'attenuazione sanzionatoria riguarda, dunque, le operazioni che vengono comunicate con interpello. Interpello, peraltro, che risulterà a pagamento.

Non viene prevista la possibilità di avviare interlocuzioni con l'ufficio con lo strumento più "snello" delle comunicazioni di rischio disciplinate dai punti 4.6 e 4.7 del provvedimento del 26 maggio 2017 (e dall'articolo 5, comma 2, lettera b, del Dlgs 128/2015) che – per i soggetti più "grandi" – permetterà l'azzeramento delle penalità.

Senza contare che non vi sarà alcuna riduzione sanzionatoria – prevista sempre per i soggetti in adempimento collaborativo – per i rischi non significativi inclusi nella mappa dei rischi (per i contenuti e le modalità di quest'ultima si veda – per ora – la circolare n. 38/E/2016, risposta 3.4).

In sostanza, lascia perplessi che per i soggetti di minori dimensioni – che dovranno sobbarcarsi notevoli costi per mettere in piedi un adeguato sistema di controllo interno – non si prevedano sotto il profilo sanzionatorio amministrativo i medesimi effetti di chi ha la possibilità di accedere al regime di adempimento collaborativo.

Va osservato, poi, che con la completa attuazione della legge delega 111/2023 – per tutti i contribuenti – le sanzioni amministrative dovrebbero essere notevolmente ridotte: il viceministro dell'Economia ha riportato che la sanzione di riferimento potrebbe risultare quella del 60%, tolti i casi di frodolanza. Di conseguenza, considerando la possibilità di definizione a regime delle sanzioni nella misura di un terzo (articolo 17 del decreto legislativo 472/1997), alle imprese potrebbe non convenire sostenere costi significativi per ottenere un vantaggio che – rispetto ai soggetti che non adotteranno il Tcf – a conti fatti non si rivelerà così rilevante. È chiaro, dunque, che sarebbe opportuno intervenire di nuovo per garantire benefici di portata più ampia.

Sotto il profilo penale tributario, sempre per i soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alla cooperative, viene prevista la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele in caso di rappresentazione preventiva e circostanziata all'agenzia delle Entrate – anche qui mediante interpello – dei casi concreti in cui si ravvisino rischi fiscali in relazione a elementi attivi (non dunque elementi passivi inesistenti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

